

Se i diritti dei più vulnerabili scompaiono nel cuore dell'Europa: la Corte EDU e la tutela "sostanziale" dei *best interests* del minore straniero non accompagnato

di Marta Tomasi

Title: When the rights of the most vulnerable disappear in the heart of Europe: the ECtHR and the "substantial" protection of the best interests of the unaccompanied foreign child

Keywords: Unaccompanied foreign children; Vulnerability; Positive obligations.

1. – Quale sia il ruolo degli Stati europei nella gestione dei flussi migratori, i quali hanno assunto, negli ultimi anni, tratti quantitativi e qualitativi nuovi, e come essi siano chiamati a garantire condizioni di vita dignitose alle persone che lasciano il proprio Paese sono questioni che animano i dibattiti politici e giuridici e che, in numerose occasioni, hanno interessato anche i giudici di Strasburgo.

Di recente, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta con alcune sentenze vertenti sulla delicata situazione dei minori stranieri non accompagnati che si muovono all'interno dei confini europei. La lettura e l'analisi di decisioni che riguardano questo particolare gruppo di persone possono risultare particolarmente significative, poiché le questioni ad esse sottese pongono gli Stati di fronte a intimi bilanciamenti che attengono i loro valori fondanti. I minori stranieri non accompagnati, infatti, sono soggetti portatori di diritti universali, bisognosi di protezione, ai quali si è soliti riconoscere un particolare grado di vulnerabilità, ma sono, al tempo stesso, destinatari di politiche e legislazioni ispirate a principi di controllo e difesa dei confini (R. Bertozzi, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati*, Milano, 2005, p. 11). L'articolata figura che ne deriva è quella di un soggetto migrante, qualificato in termini di vulnerabilità della condizione che vive.

2. – Il caso in commento origina dal ricorso presentato ex art. 34 CEDU da Jamil Khan, un minore di età che, dopo aver lasciato l'Afghanistan all'età di appena undici anni, prima di entrare illegalmente nel Regno Unito e di essere preso in carico dai servizi di assistenza all'infanzia di Birmingham, aveva trascorso un periodo di sei mesi nell'area che si è tristemente e significativamente guadagnata l'epiteto di "Jungle de Calais", in territorio francese. La permanenza forzata in quella zona – un luogo nel quale i diritti e la solidarietà sembrano essersi dimenticati di esistere – è stata determinata da un comportamento inadempiente delle autorità francesi, il quale, secondo la Quinta Sezione della Corte EDU e come si vedrà meglio, ha integrato un trattamento inumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.

Seppure il minore, nel rivolgersi alla Corte, non abbia descritto nel dettaglio la situazione nella quale si era trovato costretto a vivere, il ricorso presentato si è inserito all'interno di una realtà nota, i cui tratti distintivi erano stati ripetutamente denunciati in diversi rapporti, redatti da associazioni nazionali e internazionali. Per esempio, il Défenseur des droits francese (nel rapporto "Exilés et droit fondamentaux: la situation sur le territoire de Calais", del 2015) e UNICEF Francia (nel report "Neither safe nor sound. Unaccompanied children on the coastline of the English Channel and the North Sea", del 2016) evidenziano situazioni di sistematica violazione dei diritti fondamentali che hanno costretto numerose persone – e molti minori stranieri non accompagnati in particolare – a vivere in condizioni insalubri e precarie, costantemente esposte a pericoli concreti e gravi.

La complessità della situazione venutasi a creare aveva determinato, a più riprese, l'intervento dei giudici amministrativi francesi, su sollecitazione di alcune organizzazioni non governative. In particolare, il Tribunale amministrativo di Lille, il 2 novembre 2015, aveva ordinato al prefetto e al dipartimento del Passo di Calais e al Comune di Calais di intervenire con un censimento dei minori soli in condizioni di difficoltà, finalizzato a un loro ricollocamento in luoghi più consoni, considerato opportuno in ragione della loro peculiare situazione di vulnerabilità. Il ricorso presentato dal Ministero dell'Interno avverso queste misure era stato rigettato dal Conseil d'État che aveva rilevato l'insufficienza delle misure adottate dalle pubbliche autorità nel garantire i "bisogni elementari" delle persone presenti nel campo (ordinanza n. 394540 del 23 novembre 2015).

Davanti alla Corte EDU, il governo francese aveva argomentato che le misure promosse dai giudici amministrativi erano state interamente messe in atto. Il ricorrente, tuttavia, pur riconoscendo che censimento dei minori non accompagnati fosse stato effettivamente svolto a partire dal gennaio 2016, contestava che ad esso non avesse fatto seguito alcuna forma di effettiva accoglienza delle persone interessate. I contatti con i minori, infatti, erano stati affidati a soggetti poco qualificati e scarsamente formati, senza la presenza di interpreti, con il risultato che l'intervento posto in essere non era stato in grado di concretizzarsi in alcuna forma di effettivo ricollocamento e presa in carico. Il contesto che aveva giustificato i provvedimenti provvisori adottati dal giudice amministrativo nel novembre 2015, dunque, non era affatto mutato l'anno successivo, quando Jamil Khan era presente sul territorio della Lande de Calais, essendo anzi aumentato il numero di minori soli accampati nel sito (par. B.16).

La situazione già di per sé problematica si era ulteriormente aggravata, in un secondo momento, quanto le autorità francesi sono intervenute con il parziale smantellamento della parte sud del sito, intervento che avrebbe indotto molte delle persone lì accampate a trasferirsi nella zona nord, creando condizioni ancora più significative di sovraffollamento e promiscuità.

Come noto, la realtà del campo informale si era fatta a tal punto insostenibile da determinare il governo francese a procedere, in un secondo momento, alla chiusura definitiva dello stesso e al trasferimento della maggior parte delle persone lì raccoltesi in centri di accoglienza sparsi in aree diverse della nazione.

Nel sostenere questa radicale decisione, la quale ha visto coinvolte più di 6.000 persone, delle quali 1.200 sarebbero stati minori non accompagnati, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati aveva evidenziato l'esigenza che le procedure di sgombero fossero anticipate da una consona informazione della popolazione stanziata nel campo e che ad esse facessero seguito collocazioni adeguate, con l'avvio di strategie di supporto per garantire l'accesso delle persone alle procedure per la richiesta di asilo. In particolare, l'attenzione era stata richiamata sulle specifiche esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sulla necessità di evitare che questi rimanessero esposti a rischi di sfruttamento, violenza o tratta. Tali auspici, però, paiono essere stati in larga misura disattesi.

In effetti, l’entusiasmo del governo francese per una azione umanitaria «de grande envergure» (par. C. 27) non è stato condiviso da parte del Défenseur des droits, secondo il quale le operazioni di smantellamento del campo sarebbero state scarsamente preparate e coordinate, con la conseguenza che esse avrebbero determinato nuove violazioni dei diritti fondamentali delle persone coinvolte e che, in particolare, agli interessi dei minori non sia stata data adeguata considerazione (Défenseur des droits, Rapport d’observation: démantèlement des campements et pris en charge des exilés; Calais – Stalingrad (Paris), 20 dicembre 2016).

In questo drammatico scenario, si colloca la vicenda specifica di Jamil Khan: il ragazzo, pur essendo riuscito a entrare nel Regno Unito prima della distruzione del campo francese, all’età di undici anni, era rimasto esposto per sei mesi, senza un adulto in grado di provvedere alle sue esigenze, a situazioni di degrado e pericolo, che sarebbero state acuite dall’intervento delle autorità francesi di demolizione della zona sud del campo, costringendolo a un “riparo di fortuna” nella zona nord. Nel febbraio del 2016 un giudice minorile, adito da un’associazione operante nel campo, aveva nominato un rappresentante legale per il minore, «afin d’engager toute procédure utile à son intérêt» e aveva ordinato che Jamil Khan fosse preso in carico dalle autorità di Calais e collocato in luogo sicuro.

Il Governo aveva evidenziato come, avviate le procedure di sgombero, il minore non si fosse mai presentato alle autorità, vanificando sostanzialmente l’intenzione di prendersene cura. Per giunta, il fatto che l’ingresso nel Regno Unito fosse avvenuto meno di un mese dopo la richiesta di assistenza sarebbe elemento utile a dimostrare che Jamil Khan non cercasse accoglienza e aiuto da parte delle autorità francesi, ma avesse come obiettivo primario quello di giungere nel Regno Unito.

3. – Il criterio orientatore, in questo caso, è quello del «superiore interesse del minore», un principio generale che permea il diritto là dove siano coinvolti minori di età, che si ritrova nelle carte internazionali e sovranazionali dei diritti, nella legislazione nazionale e in tutti i provvedimenti giurisdizionali che si occupano della situazione di un bambino o di un adolescente (cfr. E. Lamarque, *Prima i bambini* : il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016).

Tale principio trova specifiche e puntuali declinazioni in molte legislazioni nazionali (così, per esempio, l’article L. 112-4 del Code de l’action sociale et des familles in Francia), ma ha il suo primo riferimento nel diritto internazionale e, in particolare, nell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child, CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. La Convenzione, la cui importanza è dimostrata dal fatto di essere stata definita come «the touchstone for children’s rights throughout the world» (J Fortin, *Children’s Rights and the Developing Law* 3rd edn (Cambridge: CUP 2009), p. 49.), il primo trattato internazionale vincolante che dà protezione ai diritti individuali dei minori. Essendo stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’ONU, con le sole eccezioni di Stati Uniti e Somalia, essa segnala l’ampio consenso esistente a livello internazionale – almeno sulla carta – in tema di trattamento e protezione dei minori in diversi ambiti. Il frequente impiego che la Corte EDU fa della CRC ha una duplice valenza: da un lato, esso garantisce l’allineamento delle decisioni della Corte agli standard internazionali vigenti in materia di tutela dei minori; dall’altro, esso conferisce effettività alla CRC, considerato che essa non prevede alcun meccanismo di *enforcement* e nessun organo al quale presentare doglianze per la violazione dei principi in essa contenuti (U. Kilkelly, *Protecting Children’s Rights under the ECHR: the Role of Positive Obligations*, Northern Ireland Legal Quarterly, 61(3), 2010, 245-261).

È importante evidenziare, però, che il principio del “superiore” o “preminente” interesse, pur rappresentando la “stella polare” delle decisioni che riguardano i minori,

soffre di una intrinseca vaghezza e indeterminatezza che rischia di comprometterne la reale efficacia, riducendolo alla retorica affascinante di un'arma spuntata (Council of Europe, *The best interests of the child: A dialogue between theory and practice*, Strasbourg, 2016). Eppure, come dimostra anche il giudizio in commento, proprio la giurisprudenza della Corte EDU costituisce, in realtà, uno dei luoghi nei quali questo principio ha manifestato una forza e una concretezza forse inattese.

In generale, il quadro letterale della Convenzione EDU riserva alla tutela dei minori uno spazio piuttosto angusto, limitato ai richiami al giusto processo di cui all'art. 6 e ai limiti ai trattenimenti di cui all'art. 5, par. 1, lett. d). La Corte, tuttavia, ha fatto ricorso ad altre previsioni, più generali dal punto di vista dei destinatari, offrendo un significativo contributo alla costruzione di standard di tutela dei diritti di questa particolare categoria di soggetti vulnerabili. In questo senso, rilevano l'art. 8, attraverso il quale si sono garantiti i diritti all'identità personale del minore e l'integrità dei legami familiari, e l'art. 3, con riferimento, come si vedrà anche nel caso in commento, agli obblighi positivi gravanti sugli Stati nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.

Lo studio della soluzione data dalla Corte EDU al caso in esame consente di verificare quale sia la forza concreta che essa attribuisce al "preminente interesse del minore" e quale ruolo esso possa rivestire nel bilanciare la logica securitaria che, con frequenza sempre maggiore, ispira molte delle regole del diritto dell'immigrazione, in Italia come in Francia. (par. 61)

Il ricorrente lamentava che l'inadempienza delle autorità francesi, le quali avevano mancato di dare esecuzione all'ordine del giudice minorile di Boulogne-sur-Mer del 22 febbraio 2016 che richiedeva la collocazione provvisoria del minore in un luogo sicuro, avesse direttamente determinato una violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU.

Vi sono almeno tre passaggi logici nella decisione che consentono di leggere come la Corte abbia preso sul serio e concretamente il carattere "particolare" (par. 49) del dovere dello Stato di provvedere alla presa in carico di un minore straniero non accompagnato, qualificato in ragione della condizione di estrema vulnerabilità a cui essi si trovano esposti.

Il primo dato riguarda il rigetto dell'eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dal governo francese e fondata sul fatto che il ricorrente non avrebbe esaurito i rimedi interni. Si argomentava, infatti, che il minore avrebbe dovuto adire nuovamente un giudice amministrativo per ottenere la condanna del dipartimento competente a farsi carico del suo caso, in virtù del suo diritto ad un alloggio di emergenza. La Corte nega tale impostazione e individua l'origine dell'obbligo gravante sullo Stato nella CRC; ai sensi di questa, alla luce del principio generale del "preminente interesse" (art. 3), gli stati parte sono tenuti a garantire protezione e aiuti speciali a ogni fanciullo il quale sia temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare (art. 20), indipendentemente dalla sua origine nazionale (art. 2). Il solo fatto che la Francia sia parte della Convenzione ONU implica che l'obbligo di protezione e di presa in carico del ricorrente si imponga direttamente alle autorità interne, senza che queste possano trasferirne parte su terzi coinvolti nelle attività di accoglienza e assistenza, come, per esempio, le associazioni (così già in *Rahimi c. Grecia*, ric. n. 8687/08, 5 aprile 2011). In questo senso, per i giudici di Strasburgo, l'ordinanza del giudice minorile è da considerarsi provvisoriamente esecutiva, senza che sia necessario l'espletamento di ulteriori procedure. Il minore, «dans les circonstances très particulières de sa cause», avrebbe fatto tutto ciò che ci si potesse ragionevolmente attendere da lui con riferimento alle esigenze dell'art. 35, par. 1 della Convenzione EDU.

Il secondo punto riguarda la centralità che la delicatezza delle posizioni in gioco riveste nella decisione. Secondo i giudici, infatti, l'estrema vulnerabilità dei soggetti coinvolti, considerati una «catégorie des personnes les plus vulnérables de la société»,

non può che risultare prevalente – e di conseguenza determinante – rispetto alla loro situazione di irregolarità (Popov c. France, ric.nn. 39472/07 e 39474/07, 19 gennaio 2012, par. 91). Il governo aveva illustrato alcuni degli interventi apportati, ma la Corte aveva ritenuto che essi fossero idonei unicamente a garantire un miglioramento relativo della condizioni di vita degli occupanti, tanto che la decisione stessa di evacuare la zona sud del campo era stata maturata sulla base di valutazioni legate alla dignità delle persone e alla salubrità degli ambienti.

La specificità delle condizioni di ciascuno di questi minori, infatti, fa sì che la messa in opera di generiche misure di accoglienza non sia sufficiente a far considerare adempiuti i doveri gravanti sullo Stato. I giudici di Strasburgo concordano, sul punto, con il difensore dei diritti umani, secondo il quale le peculiarità proprie di questi minori – date in particolare dalla loro intenzione di recarsi in Inghilterra e dal loro rifiuto di stabilirsi in Francia – avrebbero dovuto essere prese in adeguata considerazione nell’opera di individuazione di soluzioni relative alla loro accoglienza. L’atteggiamento “generalista” adottato dallo Stato francese, invece, ha determinato che alcune delle misure individuate – come ad esempio la possibilità collocamento in un centro a 45 km da Calais –, in astratto ragionevoli, si siano dimostrate, nella pratica, del tutto inefficaci.

Un ulteriore elemento che mostra l’intento di dare concretezza alla tutela del minore merita attenzione: il Governo aveva addotto la mancanza di collaborazione da parte dei minori presenti sul territorio, i quali, di frequente, hanno mancato di aderire ai tentativi di gestione e presa in carico da parte delle autorità. Secondo la Corte tale elemento, comprensibile se si considera il livello di sfiducia dei minori nei confronti delle autorità (J. Ellis, S. Fairweather, M. Scott, L. Griffiths, *Re-uniting families in the chaos of the refugee crisis: medico-legal assessment of unaccompanied refugee minors in the Calais Jungle (mental health and legal perspectives)*, in *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 10(3), 2017, 187-194) non sarebbe affatto sufficiente a giustificare l’inerzia dei poteri pubblici sui quali grava, in ogni caso, un dovere di protezione e dunque di individuazione di modalità di tutela che tengano conto delle specificità della popolazione alla quale si indirizzano. Mentre la Convenzione EDU non garantisce un diritto delle famiglie migranti a scegliere dove vivere (si vedano i casi *Bajsultanov v. Austria*, ric. n. 54131/10, 12 giugno 2012; *Latifa Benamar and Others v. the Netherlands*, ric. n. 43786/04, 5 aprile 2005), la tutela non solo delle condizioni di vita del minore straniero non accompagnato, ma anche dei suoi “progetti migratori”, pare particolarmente stringente.

La Corte riconosce la complessità del compito e delle sfide che si pongono alle autorità nazionali e dichiara l’ambiguità dell’atteggiamento del ricorrente, il quale, pur avendo adito il giudice minorile per ottenere una sistemazione, aveva come primario obiettivo quello di abbandonare la Francia e spostarsi nel Regno Unito. Pur non potendo contestare alle autorità francesi una inerzia piena, la Corte dichiara di non essere pienamente convinta che esse abbiano fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere per dare piena soddisfazione al dovere di proteggere un soggetto in condizioni di vulnerabilità.

In definitiva, le drammatiche condizioni umanitarie nelle quali il ricorrente si è trovato a vivere, congiuntamente alla mancanza esecuzione dell’ordinanza del giudice minorile, costituiscono, secondo la Corte, una violazione dell’art. 3 CEDU. La Corte ha stabilito una condanna dello Stato francese a pagare € 15.000 a titolo di risarcimento del danno morale.

4. – La decisione oggetto di commento sembra, in definitiva, orientarsi in senso fortemente “sostanziale”, consentendo di superare critiche alla natura meramente “procedurale” del richiamo al criterio del *best interest of the child*, cui si erano prestate altre decisioni. Fra queste, per esempio, si colloca il caso *Rahimi*, richiamato anche nel

giudizio in commento e relativo al trattenimento e al successivo abbandono da parte delle autorità greche di un minore afgano non accompagnato. Nonostante la durata del trattenimento – due giorni – non sembrasse di per sé irragionevole, la Corte aveva sanzionato il fatto che la misura fosse stata applicata automaticamente, senza che ci si facesse adeguatamente carico della peculiare situazione del minore. Decisiva, in particolare, era stata la mancata valutazione, da parte delle autorità nazionali, della compatibilità della detenzione con il preminente interesse del minore. La Corte aveva pertanto dichiarato una violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU attribuendo al criterio orientatore di cui all'art. 3 della Convenzione ONU del 1989 un chiaro valore procedurale. Di conseguenza, la mancata considerazione del *best interest* del minore si è tradotta in una violazione della Convenzione EDU, con il rischio, però, che la vaghezza del criterio, rilevante sul piano procedurale, potesse non garantire una soluzione di carattere sostanziale (E. Psychogiopoulou, Does Compliance with the Jurisprudence of the European Court of Human Rights Improve State Treatment of Migrants and Asylum Seekers? A Critical Appraisal of Aliens' Rights in Greece, in *Journal of International Migration and Integration*, 16 (3)/2015, 819-840).

Nel caso in analisi, la Corte di supera in buona parte le critiche di eccessiva cautela mosse alla sua capacità di intervenire in maniera incisiva nel senso di un innalzamento degli standard di concretezza della tutela dei minori (C. Smyth, The common European asylum system and the rights of the child: an exploration of meaning and compliance, in *European Journal of Migration and Law*, 17 (1), 2015, 7-103). L'articolo 3 CEDU, letto alla luce delle norme della CRC, conferisce concretezza al criterio, altrimenti astratto, del *best interests* del minore, ponendo obblighi positivi piuttosto stringenti in capo agli Stati e richiedendo loro interventi pratici ed effettivi, ritagliati sulla realtà che intendono affrontare (A. Cordiano, "The best interest of unaccompanied foreign child" e gli istituti di diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2018, fasc. 2, pp. 409-436).

1806

5. – Una questione solo apparentemente tangenziale rispetto all'oggetto principale del giudizio, che riveste però un ruolo sempre centrale quando si tratta di minori stranieri non accompagnati, è quella dell'accertamento dell'età degli stessi. Lungi dall'essere una mera fase procedurale, essa rappresenta un passaggio fondamentale per l'attivazione di quell'insieme di norme – qualificato, come si è visto, anche alla luce della Convenzione EDU – che è in grado di spostare il *focus* dalla logica securitaria della difesa dei confini alla tutela di una categoria connotata in termini di particolare vulnerabilità. Nella decisione, la Corte rileva come le misure messe in opera dalle autorità francesi per l'identificazione dei minori isolati sul territorio della landa si siano rivelate del tutto insufficienti, con la conseguente difficoltà, per i servizi sociali, di localizzare il ricorrente e di provvedere alle sue esigenze (par. 88-89).

Come noto, la questione relativa alle procedure per l'accertamento dell'età, in Italia, è discussa da tempo e ha solo di recente trovato una soluzione soddisfacente e organica nella legge n. 47 del 2017 (E. Di Napoli, Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3/2017). Questa, introducendo l'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati), ha colmato una lacuna dell'ordinamento italiano e chiarito che: i) la procedura di accertamento dell'età può essere attivata solo in caso di «dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore»; ii) il mezzo prioritario deve essere quello della verifica di eventuali prove documentali; iii) in via residuale e in caso di permanenza di dubbi, l'autorità giudiziaria competente può disporre l'attivazione di «esami socio sanitari», connotati in termini di multidisciplinarietà e da condursi nel rispetto una serie di serie di garanzie, tanto sostanziali quanto procedurali (S. Penasa, L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati:

quali garanzie? Un'analisi comparata e interdisciplinare, in *Federalismi.it*, num. spec. 2/2019, 99-115).

Significativamente, a differenza di quanto avvenuto nel nostro Paese, in Francia (dove il numero di minori stranieri non accompagnati è triplicato fra il 2015 e il 2018), le più recenti evoluzioni normative in questo ambito hanno creato non poca preoccupazione: i criteri per l'accertamento dell'età, infatti, sono stati emendati con il decreto n. 2019-57, emanato il 30 gennaio 2019, in applicazione dell'art. 51 della legge n. 2018-778 del 10 settembre 2018 (*Décret no 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes*). Il decreto sancisce il passaggio da un sistema di tutela dell'infanzia, di competenza dei servizi dipartimentali di assistenza all'infanzia, in collegamento con le autorità giudiziarie minorili, a un sistema orientato alla lotta alla frode, nel quale è forte la presenza dell'autorità prefettizia, sotto il controllo del Ministero dell'Interno.

Lo stesso giorno in cui la Corte EDU ha reso la decisione in commento, il decreto è stato impugnato per eccesso di potere davanti al Conseil d'État da 19 associazioni, fra le quali anche l'UNICEF, sulla base del fatto che la nuova normativa consentirebbe ai controlli effettuati in prefettura di precedere e sostituire le verifiche condotte dai servizi sociali di assistenza all'infanzia, determinando possibili esiti negativi delle procedure di accertamento sulla base di elementi non del tutto affidabili, a scapito dell'«imperativo primario della tutela dell'interesse del bambino».

Fra le disposizioni più critiche quelle che consentono la creazione di un archivio biometrico a livello nazionale, contenente le impronte digitali e le foto di tutti coloro che, per ottenere assistenza, si siano dichiarati minori d'età e quella che prevede che il prefetto sia automaticamente informato quando un giovane venga identificato come adulto, rendendo immediatamente possibile l'attivazione delle misure di espulsione dal territorio francese. Secondo le associazioni ricorrenti, tale impostazione anteporrebbe le esigenze securitarie a quelle di effettiva e concreta verifica della situazione di persone in condizioni di vulnerabilità, limitando per di più l'accesso a un organo giurisdizionale, davanti al quale poteva essere impugnata la decisione dei servizi sociali per l'infanzia. Questo quadro creerebbe il rischio di un cortocircuito, producendo un effetto dissuasivo nei minori, che potrebbero preferire una situazione di irregolarità (a un regime di controlli che può facilmente esitare in un provvedimento di espulsione).

Il ricorso delle associazioni era accompagnato da una richiesta di sospensione del decreto che è stata rigettata dal Conseil d'État (*ordonnance du 3 avril 2019 n°428477, 428831*) e da una *question prioritaire de constitutionnalité* relativa alla norma di legge che fonda il presupposto del decreto (*article L. 611-6-1 del Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*, introdotto con l'articolo 51 della legge del 10 settembre 2018), avendo previsto la possibilità di raccogliere e conservare le impronte digitali e una fotografia dei cittadini stranieri che si dichiarino minori.

Nelle more del giudizio del Conseil Constitutionnel, il quale ha già avuto occasione di esprimersi su questioni tecniche relative alle procedure per l'accertamento dell'età (cfr. *Décision n° 2018-768 QPC del 21 marzo 2019* in tema di utilizzabilità degli esami radiologici), è indispensabile evidenziare la loro centralità nella valutazione dell'effettiva portata della decisione in commento e, più in generale, nella realizzazione dell'obiettivo della tutela del minore, rappresentando esse una precondizione (nazionale) necessaria per l'attivazione di un sistema di protezione che trascende i confini statali e ha oggi, innegabilmente, una dimensione sovranazionale.